

Causa T-25/90

Richard Schönherr
contro
Comitato economico e sociale delle Comunità europee

« Dipendente — Annullamento di una decisione di promozione —
Scrutinio per merito comparativo — Obbligo di motivazione »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 30 gennaio 1992 II - 65

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Promozione — Potere discrezionale dell'amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Effettività dello scrutinio per merito comparativo
(Statuto del personale delle Comunità europee, art. 45)*
- 2. Dipendenti — Promozione — Reclamo di un candidato non promosso — Decisione di rigetto — Motivazione — Portata
(Statuto del personale, artt. 45 e 90, n. 2)*
- 3. Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Intervento di un organo consultivo non prescritto dallo Statuto — Obbligo dell'amministrazione di prendere in considerazione il parere espresso
(Statuto del personale, art. 45)*

1. Per valutare l'interesse del servizio, nonché i meriti da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di

promozione ex art. 45 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e, in

questa materia, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi alla questione se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto indurre l'amministrazione alla sua valutazione, quest'ultima si sia mantenuta entro limiti non suscettibili di contestazione e non abbia usato del suo potere in modo manifestamente erroneo.

L'esercizio del potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina presuppone, tuttavia, un esame accurato dei fascicoli delle candidature. In presenza di una serie di indizi sufficientemente concordanti che suffragano la censura relativa alla mancanza di un effettivo scrutinio per merito comparativo dei candidati, tocca all'istituzione convenuta fornire la prova, per mezzo di elementi oggettivi che possano essere oggetto di un sindacato giurisdizionale, che essa ha rispettato le garanzie accordate dall'art. 45 dello Statuto ai dipendenti che abbiano i requisiti per essere promossi ed ha proceduto ad un siffatto scrutinio per merito comparativo.

2. Anche se l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei riguardi dei candidati non promossi, essa è nondimeno obbligata, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, a motivare la decisione di rigetto di un reclamo con cui si impugna

una promozione. Tuttavia, poiché, a tenore dell'art. 45 dello Statuto, le promozioni si effettuano « a scelta », la motivazione può riguardare solo l'esistenza dei presupposti legali cui lo Statuto subordina la regolarità della promozione. Ciò non significa che l'istituzione considerata debba esporre nei dettagli il modo con cui essa ha ritenuto che il candidato nominato soddisfacesse i requisiti posti dall'avviso di posto vacante.

3. Qualora un'istituzione crei al suo interno un comitato consultivo non prescritto dallo Statuto, al fine di disporre, per la nomina ad alcuni posti, di un parere sulle capacità e sulle idoneità dei candidati con riguardo alle qualifiche richieste, tale misura mira a garantire a detta istituzione, nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina, una migliore base per procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati, prescritto dall'art. 45 dello Statuto.

Ne consegue che il parere espresso da un comitato paritetico per le promozioni deve far parte degli elementi che l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta a prendere in considerazione per giustificare la propria valutazione dei candidati, anche se essa ritiene di doversene discostare.